



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

***Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi
tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili***

Approvato il 25 settembre 2025

Pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2025 numero 19

Valido a decorrere dal triennio formativo 2026/2028

RIF.	CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Valido dal 01/01/2026	Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. <u>L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative.</u> Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, <u>i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.</u>
Art. 4 co. 4	

RIF.	OBBLIGO FORMATIVO – PERIODO FORMATIVO	
	SOGGETTI	OBBLIGO FORMATIVO
Valido dal 01/01/2026	Iscritto all'Albo	<i>Obbligo Triennale: 90 CFP ed almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le pari opportunità, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio (C.F. Obbligatori)</i>
Art. 5 co. 2		Tra le materie obbligatorie è stata inserita la tematica “ <i>Pari opportunità, uguaglianza ed inclusione</i> ”
Allegato 1		Tra le materie obbligatorie è stata cancellata la tematica “ <i>Conciliazione e Mediazione</i> ”



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la F.P.C.

RIF.	OBBLIGO FORMATIVO – RIDUZIONE PERIODO FORMATIVO	
	SOGGETTI	OBBLIGO FORMATIVO
Valido dal 01/01/2026	Iscritto all'Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno in una data compresa nel triennio	<i>Obbligo Triennale: nessun obbligo</i>
Art. 6 co. 1		
Valido dal 01/01/2026	<ul style="list-style-type: none">• Nuovi Iscritti Albo• Coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo• Coloro che si re-iscrivono nell'Albo• Iscritti Albo che cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale	L'obbligo formativo ha inizio <u>il primo giorno del mese</u> <u>successivo</u> all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, <u>con conseguente</u> <u>riduzione proporzionale del numero di crediti triennali</u> .
Art. 4 Co. 3		
Art. 8 co. 4	Iscritti nell'Elenco Speciale	<i>Obbligo Triennale: nessun obbligo</i>

OBBLIGO FORMATIVO – NOTE

Per gli iscritti all'Albo è stato eliminato l'obbligo di maturare un numero minimo di crediti annuali.
Permane il minimo di 20 CFP annuali per gli Iscritti al MEF – Registro Revisori Legali



Regolamento per la F.P.C.

RIF.	OBBLIGO FORMATIVO – ESENZIONI		
	CAUSE	ESENZIONE	NOTE
Art.8 Co. 1, lett. a	Maternità o paternità concesse anche al genitore adottivo o affidatario	45 crediti riproporzionando anche le materie obbligatorie	<p>Si può ripartire nel periodo compreso <u>tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino.</u></p> <p>Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti nell'Albo, l'esenzione è riconosciuta ad uno solo dei due</p>
Art. 8 Co. 1, lett. b	Conciliazione vita-lavoro e genitorialità	45 crediti	<p>Si può ripartire nel periodo compreso <u>tra il primo anno ed il compimento del sesto anno del bambino</u></p> <p>La riduzione può essere ripartita tra entrambi i genitori</p>
Art.8 Co.1, lett. c	Interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi per cause non derivanti da sanzioni disciplinari	In misura proporzionale al periodo di effettiva Interruzione anche relativamente alle materie obbligatorie	Qualunque causa che determini <u>l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi</u>
Art.8 Co.1, lett. d	Assunzione di cariche pubbliche elettive	In misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva anche relativamente alle materie obbligatorie	Cariche per le quali la vigente legislazione prevede la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato
Art.8 Co.1, lett. e	Infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare; altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore	In misura proporzionale al periodo di impedimento anche relativamente alle materie obbligatorie	<p>Valutazione discrezionale del Consiglio dell'Ordine</p> <p><u>NON è richiesta l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.</u></p>



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la F.P.C.

RIF.	OBBLIGO FORMATIVO – ESENZIONI		
	CAUSE	ESENZIONE	NOTE
Art.8 Co.4-5-6	Iscritti all'Albo che non esercitano la professione	In misura proporzionale al periodo di non esercizio della professione	<p>Gli Iscritti all'Albo che non esercitano la Professione devono presentare richiesta di esenzione, <u>dichiarando di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><u>• non essere in possesso della partita IVA;</u><u>• non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza;</u><u>• non esercitare la professione o funzioni professionali, neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma.</u> <p><i>N.B. Art. 8 Co. 6 – Valido dal 01/01/2026: L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 gg. e Art. 4 co.3 l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell'attività professionale</i></p>



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Matera
Ente pubblico non economico

Regolamento per la F.P.C.

ESENZIONI – NOTE	
<p><u>L’iscritto all’Albo che ha diritto all’esenzione dalla FPC deve presentare apposita istanza al Consiglio dell’Ordine</u></p>	
<p>L’istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all’Ordine <u>senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esenzione</u> e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata all’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo</p>	
<p>I crediti formativi eventualmente conseguiti dagli Iscritti nell’Albo durante il periodo di esenzione dall’obbligo formativo possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale</p>	

RIF.	VIGILANZA DELL’ORDINE E VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE
Art. 19	La verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo avviene a conclusione di ciascun triennio <i>N.B.: Non sono più previsti gli avvisi annuali</i>